

Disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 26 maggio 2016, n.14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare)”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di adeguare la disciplina regionale sul ciclo integrato dei rifiuti alla luce del riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica intervenuto con il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Come noto, la vigente normativa regionale è costituita dalla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare*), che, al fine di implementare un efficace sistema integrato di gestione del servizio rifiuti in regione Campania, ha definito un riassetto della governance attraverso l’individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, la disciplina dell’organizzazione e svolgimento del servizio attraverso l’individuazione e la regolamentazione degli Enti d’Ambito (EEdA) quali enti di governo d’ambito, nell’osservanza dell’articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011 convertito dalla Legge n. 148/2011, che, in particolare, ha previsto:

- al comma 1, che le Regioni *“organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi”*;
- al comma 1-bis che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”*.

In coerenza con le richiamate previsioni la legge regionale 14/2016 ha implementato un sistema di governance incentrato sull’attribuzione delle competenze ai Comuni, da esercitare in forma associata da parte degli Enti d’Ambito, idoneo a superare il preesistente assetto organizzativo e gestionale.

L’Ente d’Ambito, ai sensi dell’art. 25, è il soggetto di governo di ciascun ATO, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio patrimonio.

L’art. 26, comma 1, lettera c) annovera, tra le competenze dell’EdA, l’individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all’interno dell’ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e l’affidamento del servizio, ai sensi dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/2006.

Inoltre, la citata legge ha previsto all’ art. 34, comma 9 bis *“Al fine di accelerare le procedure di individuazione dei soggetti gestori del ciclo dei rifiuti o suoi segmenti, a livello d’ambito o di SAD, gli enti competenti attuano le procedure di affidamento anche sulla base dei preliminari di piano d’ambito, facendo salvi eventuali adeguamenti contrattuali in esito all’approvazione definitiva dei piani d’ambito.”*.

La legge regionale 14/2016 ha regolamentato il potere sostitutivo della Regione, prevedendo, in particolare, al comma 1 che *“la Regione esercita le funzioni di vigilanza in ordine all’attuazione della presente legge e del PRGRU. La Regione esercita altresì poteri sostitutivi in caso di ingiustificata inerzia e grave inadempimento degli Enti d’Ambito e degli Enti locali, con specifico riferimento alle competenze ad essi attribuiti, con riferimento ai seguenti atti:*

- a) mancata adesione dei Comuni all’Ente d’Ambito, ai sensi dell’articolo 25, comma 2;*
- b) mancata attuazione delle competenze di cui all’articolo 26, comma 1, lettere a) e c);*
- c) mancata elezione del Consiglio d’Ambito, ai sensi del comma 2, articolo 28 e degli altri organi elettivi e di nomina;*
- d) mancato trasferimento della dotazione impiantistica, ai sensi dell’articolo 40 comma 3. “*

Infine, ha introdotto l'art. 40 (*Regime transitorio dei contratti di servizio*) che ha previsto che le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, continuassero a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della legge regionale 14/2016.

Gli Enti di governo degli ATO risultano impegnati attualmente nelle attività relative ai rispettivi Piani d'Ambito e nel perfezionamento degli adempimenti previsti all'art. 34, comma 7 della legge regionale n. 14/2016.

In merito agli indirizzi ed alle determinazioni finora assunte degli EdA in ordine alla scelta dei modelli di gestione del servizio ed all'avvio dell'espletamento degli adempimenti che ne caratterizzano il percorso procedimentale si è manifestato un orientamento prevalente verso forme di affidamento in house providing, in particolare in riferimento alla fase capital intensive della gestione dell'impiantistica, accompagnato dall'avvio di attività di verifica, attraverso interlocuzioni con le Amministrazioni Provinciali, delle condizioni per l'acquisizione di partecipazioni delle Società Provinciali che attualmente continuano a svolgere, ai sensi dell'art. 40, comma 3 della legge regionale 14/2016, le funzioni già ad esse assegnate.

In questo quadro normativo si è innestato il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", entrato in vigore il 31 dicembre 2022.

Il decreto legislativo ha previsto, all'articolo 6, comma 1, la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi. Tale separazione è stata attuata, tra l'altro, tramite il divieto, previsto all'articolo 6, comma 2, per gli enti di governo dell'ambito o le Autorità specificamente istituite per la regolazione e il controllo dei servizi pubblici locali, di partecipare direttamente o indirettamente a soggetti incaricati della gestione del servizio. Ha, altresì, previsto, nell'ultimo periodo dell'articolo 6 comma 2 "*che non si considerano partecipate indirettamente le società formate o partecipate dagli enti locali ricompresi nell'ambito.*"

Inoltre, con l'articolo 33, recante disposizioni di coordinamento in materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani, si è previsto che "*l'articolo 6, comma 2, non si applica alle partecipazioni degli enti di Governo ... dell'ambito dei servizi di gestione dei rifiuti urbani... in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto*" e, al comma 2 che "*Al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani [...] a decorrere dal 30 marzo 2022*".

La piena attuazione della pianificazione d'Ambito attraverso l'affidamento della gestione dei servizi, nel mutato quadro normativo, risulta strategica per completare la chiusura del ciclo e procedere allo svolgimento del suo regolare corso anche, in particolare, nel doveroso contributo di tutti gli Enti interessati al percorso di risoluzione delle pendenze di cui alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015, relativa alla Causa C-653/13 della Commissione europea contro la Repubblica italiana.

Si rende, pertanto, necessario, alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo statale sopra richiamate, procedere all'adeguamento della disciplina regionale di settore attraverso misure di rafforzamento della governance della gestione del Ciclo Integrato dei rifiuti finalizzate alla piena implementazione della disciplina regionale relativa all'individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e all'affidamento del servizio, prevedendo tempistiche e modalità di attuazione da parte dei diversi enti coinvolti nel perfezionamento delle relative procedure e assicurandone l'adempimento attraverso una pertinente rimodulazione dei poteri sostitutivi in capo alla Regione.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'**articolo 1** è diretto ad introdurre l'articolo 26 bis (Rafforzamento della governance della gestione del Ciclo Integrato dei rifiuti) alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14.

Tale articolo introduce al comma 1 il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni per l'individuazione delle forme di gestione e per l'affidamento dei servizi da parte dell'Ente d'Ambito e dei SAD. Il comma 2 prevede che nel medesimo termine l'affidamento dei servizi da parte dell'Ente d'Ambito per i SAD non formalmente costituiti. Il comma 3 prevede che gli EdA, nell'ipotesi di affidamento a società partecipate dai comuni, a totale o parziale capitale pubblico, di nuova costituzione o già esistenti, definiscano gli atti consequenziali di competenza dei singoli comuni ed assegna ai comuni un termine di centoventi giorni per l'approvazione degli stessi. Il comma 4 per la specifica ipotesi di deliberazione degli Enti d'Ambito che preveda il subentro dei comuni nella titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale delle società provinciali, dispone la trasmissione della delibera alle Amministrazioni Provinciali e Città Metropolitana per consentire ad essi di procedere alla cessione delle quote richieste, ai sensi dell'articolo 10 del T.u. 19 agosto 2016 n.175, entro centoventi giorni. Infine, assegna ai Comuni un termine di sessanta giorni dal ricevimento della delibera di cessione della Provincia e Città Metropolitana di Napoli per gli atti consequenziali.

Il comma 5 assegna un termine alla Città Metropolitana di Napoli e alle Province per assicurare gli adempimenti, relativi al trasferimento dell'impiantistica, già previsti dal comma 3 dell'articolo 40.

Il comma 6 prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione nei confronti degli EDA, dei SAD, delle Province e della Città Metropolitana di Napoli e dei Comuni in caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza nei termini previsti.

L'**articolo 2** introduce una nuova ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, correlata all'inadempimento delle prescrizioni dell'articolo 26 bis.

L'**articolo 3** disciplina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Ciò posto alcun onere grava sul bilancio della Regione e pertanto il provvedimento è assunto in invarianza di spesa, né emergono minori entrate.